

Ordinanza Municipale concernente il prelievo delle tasse di parcheggio⁹

IL MUNICIPIO DI LOCARNO

richiamati:

- gli art. 107 lett. d) e 192 LOC,
- gli art. 25 e 44 RALOC,
- gli art. 99, 101 e ss. del Regolamento comunale della Città di Locarno del 17 dicembre 1990,
- il Regolamento comunale per il prelievo delle tasse per l'uso dei beni demaniali del 20 dicembre 1982,
- gli art. art. 3 cpv. 2 e 4 della Legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958,
- l'art. 48 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979,
- gli art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985,

emana le seguenti disposizioni concernenti le tasse di parcheggio nel territorio della Città di Locarno.

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Scopo

La presente ordinanza stabilisce le tasse per i posteggi pubblici ubicati nel territorio della Città di Locarno.

Art. 2

Definizioni e tipologie

¹Per posteggi di primo livello si intendono le aree di posteggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite parchimetri collettivi sulle strade e piazze cittadine in superficie⁸.

²Per posteggi di secondo livello si intendono le aree di posteggio presso gli autosili comunali.

³Il Municipio, oltre alle tasse previste dal presente regolamento, è autorizzato a prelevare le eventuali tasse e imposte supplementari a carico del Comune, rispettivamente a carico degli utenti o addebitabili agli stessi, previste dalla legislazione cantonale e federale (per es. IVA e Tassa di collegamento).

⁴Per usi non previsti dal regolamento la tassa è fissata dal Municipio di volta in volta sulla base della norma che più si avvicina al caso specifico, tenendo conto dello scopo e delle modalità dell'occupazione, fino a un massimo di Fr. 100/m²/giorno.

Art. 3**Fasce orarie**

¹Per i parcheggi di primo livello sono previste le seguenti fasce orarie:

- Diurne 07.00-19.00⁸
- Notturne 19.00-07.00⁸

²Per i parcheggi di secondo livello sono previste le seguenti fasce orarie:

- Diurne 07.00-24.00
- Notturne 24.00-07.00

CAPITOLO II**Parcheggi di primo livello****Art. 4****Tasse di parcheggio**

Nome Strada o Piazza	Tempo Max. h/min	Tariffa oraria	Tariffa prima ora
Giardini Pioda	1.5	2.00	
Via della Pace (Bosco Isolino) ^{6,9}	12 ⁹	0.80	1.00
Viale Balli	1.5	2.00	
P.za Vela	1	2.00	
Lungolago Motta ⁶	12 ⁹	1.50	
Via dell'Ospedale	45' 90' dalle 12:00 alle 14:00 ¹¹	2.00	
Via Mantegazza-Saleggi ⁶	1.5	1.60	
Via Posta / Ciseri	1.5	2.00	
Piazza D. Bertolini (Coop)	1.5	2.00	
Via Appiani (Piazzale+Via) ³	1	2.00	
Via Vallemaggia Cimitero ⁶	12 ⁹ /30'	0.80	
Via alla Morettina (Tennis) ⁴	12 ⁹	0.80	
Via alla Morettina ⁶	12 ⁹	1.00	
Palexpo ⁴	12 ⁹	0.80	
Via Lavizzari (4 Torri) ⁹	90' ⁹	1.00 ⁹	
Via Lavizzari (Panorama) ⁹	12	0.80	1.00
Viale Isolino	12 ⁹	1.00	
Via della Posta / Aziende ⁶	12 ⁹	0.80	1.00
Via Galli ⁶	12 ⁹	0.80	
Via A. Nessi ⁴	12 ⁹	0.80	
Via delle Scuole (scuole) ⁶	12 ⁹	0.80	
Via delle scuole (lavaggio) ⁶	12 ⁹	0.80	

Nome Strada o Piazza	Tempo Max. h/Min	Tassa 1h	
Via Canevascini ⁶	12 ⁹	0.80	
Via Varesi (Scuole medie) ⁶	12 ⁹	0.80	
Viale Respini ⁷	12 ⁹	1.00	
Via Bramantino ⁶	90'	1.60	
Via Lanca Stornazzi ⁶	12 ⁹	1.00	
Via Trevani ⁶	45' 90' dalle 12:00 alle 14:00 ¹¹	2.00	
Piazza Muraccio	45' 90' dalle 12:00 alle 14:00 ¹¹	2.00	
Via ai Monti (Serbatoio) ⁶	12 ⁹	0.80	
Piazza Respini	45' 90' dalle 12:00 alle 14:00 ¹¹	2.00	
Piazza dei Riformati	45' 90' dalle 12:00 alle 14:00 ¹¹	2.00	
Piazza De Capitani	45' 90' dalle 12:00 alle 14:00 ¹¹	2.00	
Via Dr. Gilardi	1.5	2.00	
Via Castelrotto	45' 90' dalle 12:00 alle 14:00 ¹¹	2.00	
Via Ciseri ⁶	45' 90' dalle 12:00 alle 14:00 ¹¹	2.00	
Via Cappuccini ⁶	1.5	1.60	
Via Varenna	45' 90' dalle 12:00 alle 14:00 ¹¹	2.00	
Largo Zorzi	30'	2.00	
Via Borghese ⁶	45' 90' dalle 12:00 alle 14:00 ¹¹	2.00	
Via della Pace	30'	2.00	
Via della Posta ⁶	1.5	1.60	
Piazza Borghesi	45' 90' dalle 12:00 alle 14:00 ¹¹	2.00	
Via Cattori	1.5	1.60	
Via. Pestalozzi ⁶	12 ⁹	0.80	
Via Francini ⁶	1.5	1.60	
Via Balestra	1.5	1.60	
Via Torretta	1.5	1.60	
Via Vallemaggia ⁶	1.5	1.60	
P.za Morettini	1.5	1.60	
Via Galli ⁶	12 ⁹	0.80	
Via Balestra	12 ⁹	1.00	
Via Saleggi ⁶	12 ⁹	0.80	
Via Ballerini ⁶	12 ⁹	0.80	

Via ai Monti ⁶	12 ⁹	0.80	
Via del Tiglio ⁶	12 ⁹	0.80	
Via Patocchi ⁶	12 ⁹	0.80	
Via Chiossina ⁶	12 ⁹	0.80	
Monti (P.za Trinità) ⁶	12 ⁹	0.80	
Via Baroffio	12 ⁹	1.00	
Area camper ⁵	24	1.00	

Art. 4.2 Parcheggi per vetture elettriche^{6, 8}

La sosta dei veicoli elettrici negli appositi stalli dotati di stazione di ricarica è regolata secondo le disposizioni indicate sulla colonnina.

Art. 5^{1,6}

Posteggi di lunga durata (art. 13.98 Regolamento tasse uso beni demaniali) (bollino di controllo marrone)

Nelle aree di parcheggio a pagamento, dove è autorizzata la sosta di lunga durata (ovvero quella da un minimo di 8 ore) possono essere rilasciate autorizzazioni di parcheggio annuali. Esse permettono di parcheggiare il veicolo nelle aree appositamente demarcate, senza limitazione di tempo.

Art. 5.1 Aveni diritto¹

Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione gli abitanti e operatori economici di una zona specificata. Il pagamento del contrassegno non dà diritto alla riservazione di un posto fisso ma unicamente all'utilizzazione dei posti liberi disponibili all'interno del settore di validità.

Allo scopo di evitare il pendolarismo eccessivo, l'autorizzazione non può essere rilasciata ai dipendenti Comunali che usufruiscono di aree di posteggi dedicati o dipendenti di aziende con possibilità di parcheggio oltre i 50 posti auto. A questa categoria è concessa un'autorizzazione dedicata (art. 6 e art. 10).

Art. 5.2 Tassa¹

L'ammontare della tassa d'uso annuale è stabilito in fr. 600.- per domiciliati e dimoranti e fr. 720.- per gli operatori economici e altri utenti.

Art. 5.3 Numero di autorizzazioni¹

Per ogni luogo di sosta di lunga durata, il Municipio stabilisce il numero massimo di contrassegni che possono essere rilasciati e che di principio non può eccedere il 50% del numero dei posti a disposizione e unicamente nella zona specificata.

Art 5.4 Revoca¹

L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico o qualora i requisiti non siano più adempiti o qualora il beneficiario ne abbia abusato.

Art. 6

Posteggio per dipendenti pubblici (art. 13.98a Regolamento tasse uso beni demaniali) (bollino di colore blu con indicazione dipendenti)¹

La messa a disposizione dei parcheggi annessi ai beni amministrativi comunali è assoggettata al pagamento di una tassa d'uso mensile di Fr. 70.-^{2,10}.

Per l'utilizzazione di altri parcheggi non annessi ai beni amministrativi comunali si applica la tassa prevista all'art. 5.

Art. 6.1 Modalità di rilascio¹

La Sezione Risorse Umane è incaricata del rilascio delle autorizzazioni per i dipendenti del comune. Per il rilascio delle autorizzazioni a favore di enti esterni (per esempio ALVAD, SALVA e scuola SPAI), la competenza incombe invece alla Polizia comunale. Per i dettagli fanno stato le disposizioni emanate dal servizio, in particolare il numero massimo di autorizzazioni⁸.

Art. 6.2 Disdetta¹

La disdetta dell'autorizzazione può essere fatta con preavviso di almeno un mese tramite comunicazione scritta alla Sezione Risorse Umane, rispettivamente alla Polizia comunale per gli enti esterni. La riammissione può avvenire unicamente dopo un periodo di attesa di 6 mesi⁸.

Art. 7

Agevolazioni agli abitanti (zone blu) (art. 13.99 Regolamento tasse uso beni demaniali)

Art. 7.1 Scopo

¹Il Municipio di Locarno, nell'intento di disciplinare il parcheggio sul territorio comunale, di promuovere azioni intese a migliorare la qualità di vita dei quartieri residenziali, di limitare il traffico veicolare e di ridurre le immissioni foniche ed atmosferiche, istituisce laddove è possibile ZONE BLU di parcheggio.

²In tali zone il Municipio provvede ad agevolare gli abitanti e gli operatori economici del quartiere che non dispongono di sufficienti parcheggi privati. In particolare, esso concede speciali autorizzazioni agli aventi diritto ai sensi dell'art. 2 che permettono l'uso senza limitazioni di tempo dei parcheggi pubblici in ZONA BLU.

Art. 7.2 Autorizzazioni

¹Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione le persone fisiche e gli operatori economici (persone fisiche o giuridiche) che risultano legalmente annunciati all'Ufficio controllo abitanti nel comparto in cui è stata introdotta la ZONA BLU, e precisamente:

- a) i domiciliati e i dimoranti, per un massimo di un veicolo leggero immatricolato sotto il proprio nome e per nucleo familiare;
- b) gli operatori economici (sede, filiale, addetti ecc.), per un massimo di due veicoli leggeri immatricolati a loro nome o sotto la corrispondente ragione sociale;
- c) altri interessati, quando le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.

²L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che l'immobile in cui risiede non possiede altre alternative di parcheggio (parcheggi sotterranei o esterni).

Art. 7.3 Numero delle autorizzazioni

¹Il numero delle autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità del comparto interessato, tenuto conto di un equo rapporto fra bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti del comparto. Il Municipio stabilisce per ogni comparto il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate.

²In casi particolari il Municipio può ulteriormente limitare il numero di tali autorizzazioni.

³La Polizia comunale tiene e aggiorna il registro delle autorizzazioni concesse.

Art. 7.4 Effetti

¹L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente demarcate a questo scopo, senza limitazione di tempo.

²L'autorizzazione è limitata al comparto per il quale è stata rilasciata. Essa non dà diritto alla riservazione di un parcheggio ma unicamente a usufruire degli stalli liberi in quel momento.

Art. 7.5 Validità

¹L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) e unicamente per il comparto per la quale è stata rilasciata.

²In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venire concessa anche per periodi più brevi.

Art. 7.6 Contrassegno⁶

¹L'autorizzazione consiste in un contrassegno sul quale figurano il numero di contrassegno, il comparto e il suo periodo di validità.

²Il contrassegno è rilasciato previo pagamento della tassa secondo l'art. 8.

³Il contrassegno è personale e non trasferibile.

⁴Il contrassegno deve venire esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

Art. 7.7 Procedura

¹Il Municipio rilascia le autorizzazioni di parcheggio per il comparto dove è stata introdotta la ZONA BLU.

²La richiesta scritta per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata alla Polizia comunale di Locarno di regola entro il 30 novembre di ogni anno, corredata dai seguenti documenti:

- a) copia della licenza di circolazione del veicolo per cui si intende richiedere l'autorizzazione;

- b) prova della mancanza di alternative di parcheggio (secondo l'art. 2 cpv. 2);
- c) per i titolari di attività economiche la dichiarazione del proprietario o dell'amministratore dello stabile oppure l'estratto del registro di commercio attestante l'attività all'interno del comparto.

³Le richieste sono prese in considerazione in base alla data della loro entrata. Quelle che non possono essere accolte sono riportate in una lista d'attesa.

Art. 7.8 Tasse

¹Le tasse per i diversi tipi di autorizzazione sono stabilite nel seguente modo:

a) Autorizzazioni annuali:

- Fr. 600.- per soste dal lunedì al sabato per gli operatori economici ed altri utenti;
- Fr. 480.- per soste dal lunedì al sabato per i domiciliati e dimoranti;
- Fr. 120.- per soste limitate a un giorno fisso.

b) Autorizzazioni temporanee:

- Fr. 60.- per soste dal lunedì al sabato per gli operatori economici ed altri utenti durante un mese;
- Fr. 40.- per soste dal lunedì al sabato per i domiciliati e dimoranti durante un mese;
- Fr. 20.- per soste dal lunedì al sabato durante una settimana;
- Fr. 5.- per soste di un giorno.

²La tassa deve essere pagata anticipatamente per l'intero periodo di validità.

³Nel caso in cui l'avente diritto non potesse usufruire totalmente del periodo pagato, il beneficiario ha diritto di chiedere il rimborso proporzionale (pro rata temporis) al periodo non usufruito.

Art. 7.9 Revoca

¹L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico.

²Essa può essere revocata qualora i requisiti non siano più adempiti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

³La revoca per motivi di ordine pubblico comporta la restituzione dell'importo corrispondente al periodo non usufruito dal beneficiario.

Art. 8¹

Posteggi illimitati (art. 13.98 Regolamento tasse uso beni demaniali) (bollino verde)

Per tutte le aree di posteggio a pagamento della città possono essere rilasciate autorizzazioni allo scopo di agevolare attività che richiedono lo spostamento con autovettura.

Art. 8.1 Aveni diritto¹

Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione funzionari pubblici, operatori economici in caso di importanti esigenze, aiuti domiciliari, volontari o altri operatori, che per motivi professionali devono utilizzare l'autovettura per spostarsi in città.

Art. 8.2 Tassa¹

L'ammontare della tassa d'uso è stabilito come segue⁹:

Giornaliero	10.00 Fr
Settimanale	60.00 Fr
Mensile	120.00 Fr
Annuale	800.00 Fr

La tassa annuale può essere ridotta o esentata nel caso l'utilizzatore effettui un servizio a favore del Municipio o a titolo di volontariato.

Per l'amministrazione Comunale, ogni servizio ha diritto ad un massimo di due autorizzazioni gratuite annuali, gestite dal direttore o dal capo ufficio/sezione/area. L'uso dell'autorizzazione è valevole unicamente durante l'orario di lavoro dell'utilizzatore. Il bollino può essere concesso anche a terze persone invitate del servizio stesso.

Art. 8.3 Richieste e numero di autorizzazioni¹

Le richieste di autorizzazione devono essere giustificate e inoltrate per iscritto al Comando della Polizia, quelle annuali anticipatamente entro fine novembre.

In contemporanea, di principio, possono essere rilasciate allo sportello al massimo 10 autorizzazioni mensili e settimanali e 15 autorizzazioni giornaliere.

Art. 8.4 Revoca¹

L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico o qualora i requisiti non siano più adempiti o qualora il beneficiario ne abbia abusato.

Art. 9¹**Posteggio categoria speciale (art 13.98a Regolamento tasse uso beni demaniali) (bollino rosso)**

I pompieri hanno diritto all'ottenimento di un'autorizzazione utile per il parcheggio dipendenti presso il CPI. L'utilizzo è valido unicamente per servizio di picchetto e le manovre. Viene gestito dal Comandante dei Pompieri.

I pazienti del nosocomio che necessitano cure particolari a scadenze regolari e che posteggiano negli stalli riservati appositamente, hanno diritto all'autorizzazione, previo preavviso del servizio sanitario dell'ospedale. La stessa viene rilasciata a titolo gratuito.

CAPITOLO III**Parcheggi di secondo livello****Art. 10¹****Tasse di parcheggio****Art. 10.1 Tariffe orarie^{1,6}**

	Tempo	Tassa diurna	Tassa notturna
Tariffe	30'	1.00	1.00/ogni ora
	1h	2.00	
	2h	4.00	
	Ogni ora o frazione supplementare iniziata	3.00/h	
Agevolazioni	24 ore / Turistico/Congressi	19.00	

Art. 10.2 Carta prepagata¹

Denominazione	Valore	Costo effettivo
Locard Validità 12 mesi (sconto 40%)	50.00	30.00

Art. 10.3 Abbonamenti (tariffe mensili)^{1,6,9,11}

Categoria	Costo
Generale 7 giorni su 7	180.00 + IVA
Negozi Lu - Ve dalle 7:30 alle 19:30 Gio dalle 7:30 alle 22:00 Sa dalle 7:30 alle 19:00	130.00 + IVA
Ufficio Lun-ven dalle 06:30 alle 19:30	120.00 + IVA
Notturno Lu - Ve dalle 17:00 alle 9:00 Sa dalle 17:00 alle 12:00 Do dalle 17:00 alle 9:00	50.00 + IVA

L'abbonamento ha una durata minima di tre mesi e non dà diritto ad un posto fisso. Può essere disdetto tramite lettera scritta, con il termine di preavviso minimo di 30 giorni per la fine di ogni mese.

Art. 10.4 Tariffe speciali¹

Per casi particolari, non elencati dalla presente ordinanza e valutati di volta in volta, il Municipio tramite la Polizia comunale, potrà applicare delle tariffe speciali.

Art. 11¹

Posteggi per i dipendenti pubblici (art. 13.98a Regolamento tasse uso beni demaniali)

Per l'utilizzazione di posteggi presso gli autosili comunali viene applicata una tassa di fr. 100.- mensili⁹.

Art. 12¹**Modalità di rilascio**

¹La richiesta di un abbonamento o di una carta prepagata deve essere fatta alla Polizia comunale alla quale è delegata la responsabilità della gestione e dell'incasso degli abbonamenti nel rispetto della presente ordinanza municipale.

²Ogni possessore di abbonamento sarà tenuto a compilare l'apposito formulario con i propri dati personali e quelli del proprio veicolo.

³L'abbonamento è personale e non trasferibile a terze persone; può essere disdetto dopo un periodo di tre mesi con preavviso di un mese e riconsegnando la tessera di parcheggio.

Art. 13¹**Gratuità dell'autosilo**

In caso di gratuità dell'autosilo, ai possessori dell'abbonamento non è previsto alcun rimborso pro rata temporis del costo dell'abbonamento.

Art. 14¹**Perdita dello scontrino**

¹L'automobilista che ha smarrito lo scontrino di parcheggio dell'autosilo è tenuto in tutti i casi e come minimo al pagamento di una tassa corrispondente ad una durata di parcheggio pari a 24 ore. Nel caso in cui venga accertata una durata effettiva di utilizzo del parcheggio superiore alle 24 ore, la tassa sarà corrispondente a tale durata effettiva.

²In caso di smarrimento della tessera di abbonamento, sarà richiesta una tassa supplementare per il duplicato di Fr. 30.-.

³Non è possibile sostituire tessere prepagate.

Art. 15**Revoca**

L'abbonamento può essere revocato qualora ripetutamente non venissero rispettate le regole per l'utilizzo del parcheggio.

CAPITOLO IV

Disposizioni varie e finali

Art. 16¹

Regolamento interno per l'uso del Parking Centro

L'utilizzo del parcheggio presso l'autosilo è subordinato al rispetto del relativo regolamento interno.

Art. 17¹

Danni ai sistemi di controllo

L'automobilista responsabile del danneggiamento del sistema di controllo (barriere, casse, ecc.) è tenuto a risarcire il relativo danno e a pagare una tassa amministrativa di fr. 200.- per l'intervento della polizia.

Art. 18¹

Sanzioni

¹Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone di parcheggio sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr. e relativa legislazione.

²Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con la multa.

³Alla procedura di contravvenzione di cui al punto 2 sono applicabili gli artt. 145 e seguenti della LOC.

Art. 19¹

Rimedi di diritto

¹Contro le decisioni della Polizia comunale è data la facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

²Contro la decisione del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 20¹

Entrata in vigore

La presente ordinanza, scaduti i termini di pubblicazione, entra in vigore il 1° gennaio 2018 e abroga le precedenti ordinanze n. 103.4, Ordinanza sulle tasse d'uso per il posteggio di veicoli nei parcheggi comunali, e 103.41, Ordinanza municipale concernente le agevolazioni di parcheggio concesse agli abitanti delle zone blu.

Ordinanza adottata con risoluzioni municipali no. 4704 del 23 gennaio 2018 e no. 6258 del 28 agosto 2018. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 4 settembre 2018 al 3 ottobre 2018.

¹Modifiche adottate dal Municipio con risoluzione municipale no. 7433 del 12 febbraio 2019. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dall'11 marzo al 10 aprile 2019. Entrata in vigore: 11 aprile 2019.

²Modifica adottata dal Municipio con risoluzione municipale n°. 9300 del 26 novembre 2019. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 9 dicembre 2019 al 24 gennaio 2020. Entrata in vigore: 25 gennaio 2020.

³Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 95 del 4 maggio 2021. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 1. giugno 2022 al 30 giugno 2022. Entrata in vigore: 1. luglio 2022.

⁴Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 1112 del 19 ottobre 2021. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 1. giugno 2022 al 30 giugno 2022. Entrata in vigore: 1. luglio 2022.

⁵Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 292 del 1. giugno 2021. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 1. giugno 2022 al 30 giugno 2022. Entrata in vigore: 1. luglio 2022.

⁶Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 1895 del 1. marzo 2022. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 1. giugno 2022 al 30 giugno 2022. Entrata in vigore: 1. luglio 2022.

⁷Modifiche adottate dal Municipio con ris. mun. n°. 11580 del 22 dicembre 2020. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 1. giugno 2022 al 30 giugno 2022. Entrata in vigore: 1. luglio 2022.

⁸Modifiche adottate con risoluzione municipale n°. 4765 del 30 maggio 2023. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 13 giugno 2023 al 12 luglio 2023. Entrata in vigore: 1° settembre 2023.

⁹Modifiche adottate con risoluzione municipale n°. 5584 del 10 ottobre 2023. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 13 ottobre 2023 al 13 novembre 2023. Entrata in vigore: 15 gennaio 2024.

¹⁰Modifica adottata con risoluzione municipale n°. 3720 del 13 dicembre 2022. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 15 dicembre 2023 al 29 gennaio 2024. Entrata in vigore: 30 gennaio 2024.

¹¹Modifiche adottate con risoluzione municipale n°. 6370 del 13 febbraio 2024. Pubblicate all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 14 febbraio 2024 al 15 marzo 2024. Entrata in vigore: 16 marzo 2024.